

**DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016
605/2016/S/RHT**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE
DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI VIGILANZA SUL DIVIETO DI
TRASLAZIONE DELLA MAGGIORAZIONE IRES SUI PREZZI AL CONSUMO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 ottobre 2016

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e sue modifiche e integrazioni;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'articolo 81, commi 16 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: decreto-legge 112/08);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 settembre 2012, 394/2012/E/Rht (di seguito: deliberazione 394/2012/E/Rht);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 70/2013/E/Rht (di seguito: deliberazione 70/2013/E/Rht);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 424/2013/S/Rht (di seguito: deliberazione 424/2013);
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2015, 18/2015/S/Rht (di seguito: deliberazione 18/2015/S/Rht);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2016, 566/2016/S/Rht (di seguito: deliberazione 566/2016/S/Rht);

FATTO:

1. Con deliberazione 70/2013/E/Rht, l'Autorità ha intimato alcune società, tra cui IES – Italiana Energia e Servizi S.p.a. (di seguito anche: IES o Società), ad adempiere agli obblighi informativi previsti dalla deliberazione 394/2012/E/Rht, così come specificati nell'allegato A alla medesima deliberazione di intimazione. La deliberazione 70/2013/E/Rht precisava, inoltre, che l'invio delle informazioni e dei documenti sarebbe dovuto avvenire entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del provvedimento, pena l'avvio di un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.
2. Il termine previsto dalla deliberazione 70/2013/E/Rht è spirato senza che la Società abbia trasmesso alcuno dei dati e dei documenti richiesti all'articolo 3 della deliberazione 394/2012/E/Rht, secondo le modalità di cui al successivo articolo 8, per gli esercizi 2010 e 2011, ad eccezione del bilancio di esercizio relativo agli anni medesimi ed i dati relativi all'imponibile fiscale e all'addizionale IRES. In particolare – e con riferimento ai predetti esercizi – la Società non ha provveduto ad inviare:
 - il bilancio consolidato (art. 3, comma 1);
 - i costi, i ricavi ed eventuali rimanenze, relativi ai prodotti oggetto di vigilanza con indicazione delle rispettive quantità sottostanti (art. 3, comma 3).
 - le riconciliazioni, mediante note di raccordo, relative ai dati comunicati qualora questi ultimi siano difformi da quelli esposti nelle voci A1, A2, B6 e B11 del bilancio d'esercizio (art. 3, comma 4);
 - la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la veridicità e la conformità dei dati trasmessi ai dati ufficiali aziendali, rilasciata dal rappresentante legale della società (art. 3, comma 6).
3. L'articolo 8 della deliberazione 394/2012/E/Rht prevede che tutti i dati contabili, i documenti e le informazioni richiesti devono essere trasmessi mediante il Sistema informativo, accessibile attraverso il sito internet dell'Autorità.
4. Pertanto, l'Autorità, con deliberazione 424/2013/S/Rht, ha avviato, nei confronti della suddetta Società, un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, determinando, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 96.000 (novantaseimila), prevedendo che l'eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della suddetta deliberazione 424/2013/S/Rht, avrebbe determinato l'estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.
5. La Società non ha provveduto al pagamento della citata sanzione amministrativa ridotta e pertanto è proseguito l'ordinario procedimento sanzionatorio.

6. Con memoria del 15 novembre 2013 (acquisita con prot. Autorità 36534) IES ha richiesto la sospensione del procedimento sanzionatorio.
7. Con nota 11 marzo 2015 (prot. Autorità n. 8407), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

8. L'adempimento agli obblighi informativi, previsti dalla deliberazione 394/2012/E/Rht, è funzionale all'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione sui prezzi al consumo dell'onere derivante dalla maggiorazione d'imposta di cui all'art. 81 del decreto-legge 112/08, da parte degli operatori economici interessati.
9. In particolare il comma 16, lett. b), del citato art. 81, annoverava tra i soggetti sottoposti alla maggiorazione d'imposta e, conseguentemente, alla vigilanza dell'Autorità (comma 18 dell'art. 81), gli operatori economici attivi nei settori ivi indicati che fossero in possesso di certi requisiti economici.
10. L'articolo 3 della deliberazione 394/2012/E/Rht prescrive, agli operatori predetti, di inviare all'Autorità una copia del bilancio, unitamente all'eventuale bilancio consolidato, entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione, nonché di indicare, nel medesimo termine, gli importi relativi al proprio reddito imponibile e all'addizionale IRES.
11. Il terzo comma del medesimo articolo 3 prescrive, agli operatori predetti, di comunicare all'Autorità con le modalità prescritte e "con cadenza semestrale, i valori e le quantità relativi ai costi, ai ricavi ed alle rimanenze, al livello di singolo prodotto o di singola famiglia di prodotti vigilati. Dette informazioni devono essere ripartite tenendo conto delle transazioni infra ed extra gruppo, nazionali ed estere secondo quanto indicato nei prospetti predisposti dall'Autorità".
12. Il quarto comma del citato art. 3 prevede che i dati comunicati devono essere riconciliati con note di raccordo nei casi ivi prospettati, mentre il quinto comma del medesimo art. 3 prevede poi due termini per l'invio dei dati di cui al precedente comma terzo, stabilendo che i dati relativi al primo semestre vengano trasmessi entro 90 giorni dal termine dello stesso mentre quelli concernenti il secondo semestre vengano comunicati entro 45 giorni dal termine civilistico di approvazione del bilancio d'esercizio. La comunicazione di tutti i dati contabili deve essere, ai sensi del sesto comma dell'art. 3 in parola, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la veridicità e la conformità dei dati trasmessi ai dati ufficiali aziendali, rilasciata dal rappresentante legale della Società.
13. Si conferma l'insussistenza di ragioni per accogliere l'istanza presentata da IES, con la citata memoria del 15 novembre 2013, formulata sul presupposto che la medesima Società abbia, contestualmente, provveduto ad inviare la documentazione prescritta e mancante. Al riguardo si osserva, in primo luogo, che tale documentazione risulta non conforme a quella prescritta e mancante. Inoltre le tempistiche predefinite per l'invio dei dati, cui vanno sommati gli ulteriori

termini riconosciuti con la delibera di intimazione, erano ampiamente e inutilmente decorse quando la Società ha provveduto a trasmettere la citata documentazione; infine, va considerato che l'invio è avvenuto senza ricorrere alle modalità puntualmente prescritte dall'art. 8 della deliberazione 394/2012/E/Rht.

14. Dagli elementi acquisiti emerge che la Società si è resa responsabile della violazione dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, per non aver adempiuto ai suddetti obblighi informativi, nonostante l'intimazione ricevuta.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

15. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
16. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di IES contrasta con le disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza demandata all'Autorità. La violazione ha riguardato l'inadempimento ai citati obblighi informativi, prescritti per gli esercizi relativi agli anni 2010 e 2011. La gravità di tale condotta è, altresì, accentuata dalla considerazione che, ad oggi, la Società non ha, ancora, completamente adempiuto agli obblighi informativi contestati.
17. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
18. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, rileva la circostanza che IES sia stata nel frattempo sanzionata, per violazioni analoghe a quella per cui si procede, con deliberazioni 18/2015/S/Rht e 566/2016/S/Rht.
19. In merito, infine, al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, risulta che IES abbia maturato, per l'anno 2012, un fatturato pari a circa euro 3.300.000.000. Sotto il presente profilo assume, altresì, rilievo la circostanza che dall'analisi degli ultimi bilanci della società (per gli anni 2013, 2014 e 2015), risultano perdite di esercizio pari a euro 352.159.553 per l'anno 2013, a euro 82.201.673 per l'anno 2014, e a euro 65.340.451, per l'anno 2015.
20. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, tenuto altresì conto delle particolari condizioni economiche in cui versa la società, di determinare la sanzione nella misura di euro 81.500 (ottantunomilacinquecento)

DELIBERA

1. di accertare la mancata ottemperanza, da parte di IES – Italiana Energia e Servizi S.p.a., agli obblighi informativi di cui in motivazione;
2. di irrogare, a IES – Italiana Energia e Servizi S.p.a., ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 81.500 (ottantunomilacinquecento);
3. di ordinare, a IES – Italiana Energia e Servizi S.p.a., di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello “F23”(recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
5. di ordinare, a IES – Italiana Energia e Servizi S.p.a., di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a IES – Italiana Energia e Servizi S.p.a. (p. iva 03123470100), Strada Cipata n. 79, frazione: Frassino, 46100 Mantova e all’indirizzo PEC direzione@pec.iesitaliana.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 ottobre2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni